



01 DIC. 2021

N. Prot. RA/.....
69035

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale

1 DIC 2021

N. RC/.....
40703

ORDINANZA DEL SINDACO

N. **2.2.0** del**1.DIC.2021**

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) - Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19 - Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo natalizio.

Il Vice Capo di Gabinetto Vicario
Nicola De Bernardini

Visto:
Il Capo di Gabinetto
Albino Ruberti

Visto:
Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

Premesso che:

in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, con Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 16 settembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

nei giorni 11 e 25 novembre 2021 si sono tenute le riunioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso delle quali è stata condivisa la necessità di adottare misure straordinarie atte a limitare, durante le festività natalizie la concentrazione di persone nelle centro di Roma;

con nota della Regione Lazio n. 0978552 del 26 novembre, i Sindaci ed i Prefetti sono stati invitati a valutare l'adozione di misure particolari, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica; misure basate sull'incidenza del virus nelle varie realtà territoriali della Regione, quali l'obbligo di mascherine all'aperto, soprattutto nei luoghi di aggregazione e nei centri dello shopping;

con nota della Questura di Roma - Servizio Ordine Pubblico del 26 novembre 2021 n. 330/5 sono state individuate le zone a maggiore criticità dove attivare specifiche misure volte a prevenire il rischio di assembramenti casuali di persone.

Considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 prevede, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, nel verbale n. 30 del 21 giugno 2021 ha raccomandato anche in zona bianca di mantenere l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, nel caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; ha raccomandato, inoltre, di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere



	<p>garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti;</p> <p>l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede che a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessi l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;</p> <p>in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà, nei luoghi di aggregazione e nei centri dello shopping, come di consueto, un intenso afflusso di persone con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;</p> <p>nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, con l'approssimarsi e durante il periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;</p> <p>le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la citata Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estende a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-Legge n. 19/2020, convertito nella Legge 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;</p> <p>l'indice di diffusione degli agenti virali da COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;</p> <p>occorre adottare, anche in zona bianca, ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale.</p> <p>Visti:</p> <p>il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;</p> <p>il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020;</p> <p>il DPCM del 2 marzo 2021;</p> <p>il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 16 settembre 2021;</p> <p>l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;</p> <p>il vigente Regolamento di Polizia Urbana;</p> <p>lo Statuto di Roma Capitale.</p>
--	---



Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati

ORDINA

Obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie

dalle ore 00.01 di sabato 4 dicembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021, nelle vie e piazze individuate dalla nota della Questura di Roma – Servizio Ordine Pubblico - del 26 novembre 2021 n. 330/5 in cui sono in atto misure straordinarie di controllo:

Area del centro storico (cd. Tridente)

via del Corso;
via di Ripetta;
via del Babuino;
piazza di San Lorenzo in Lucina;
piazza del Parlamento;
piazza San Silvestro;
largo Chigi;
largo Carlo Goldoni;
piazza di Spagna;
piazza del Popolo
via della Croce;
via dei Condotti;
via Borgognona;
via Frattina.

Vie dello "shopping"

Via Cola di Rienzo;
via Marcantonio Colonna;
via Fabio Massimo
Piazza Cola di Rienzo;
Via Ottaviano;
Viale Giulio Cesare;
Via Candia;
Viale Libia.

Inoltre, tenuto conto dell'Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021, è disposto l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all'aperto in tutte le altre zone in cui si determina un'affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale - quali ad esempio altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all'aperto - e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti.



Restano esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

DISPONE ALTRESÌ

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Roma;
- Al Sig. Questore di Roma;
- A tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Roma Capitale;
- Al sig. Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale.

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00:01 di sabato 4 dicembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet di Roma Capitale.

IL SINDACO
Roberto Gualtieri